

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 285 DEL 14/10/2016

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO DELLA SEDE DI VIAREGGIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI LUCCA PER IL TRIENNIO 2017-2019 - DETERMINA A CONTRARRE.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e il D.Lgs. n. 23 del 15.02.2010;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate la Delibera n. 101/2014 con la quale la Giunta ha ridefinito l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Considerato che:

in data 31/12/2016 giungerà a scadenza il contratto di manutenzione sull'impianto di condizionamento e riscaldamento della sede di Viareggio della Camera di Commercio di Lucca, ubicata in via Leonida Repaci, n. 16:

Marca	Modello	Anno di acquisto
Pompa di unità in pompa di calore reversibile condensato ad acqua: Blue Box	SIGMA 2002 8.2/HP/LN 8.2	2006

Tenuto conto che:

- il suddetto servizio di manutenzione risponde ad una precisa esigenza dell'Ente poiché consente di disporre di un impianto di condizionamento e riscaldamento sempre efficiente con tempi di intervento rapidi in caso di guasto;

Richiamato:

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Visti in particolare:

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni

- di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
 - l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
 - l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
 - l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
 - l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
 - l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
 - l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
 - l'art. 36, comma 1 secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
 - l'art. 36, comma 2 secondo cui "fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
 - a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
 - l'art. 37, comma 1 secondo cui "le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38";

Esaminate

altresì:

- le prime Linee Guida ANAC "sulle procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", di cui dall'art. 36, comma 7 del D. Lgs. 50/2016", nella versione divulgata dall'ANAC nell'apposita consultazione pubblica, per le quali è attualmente in corso l'iter amministrativo preliminare all'adozione;
- la proposta ANAC in ordine alle Linee Guida di cui all'art. 36, comma 7 sulle procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", trasmessa il 4 luglio 2016 al Consiglio di Stato per la richiesta di apposito parere, dati la generalità e la

rilevanza delle questioni trattate nonché l'impatto erga omnes delle linee guida in emanazione;

- il parere del Consiglio di Stato n°01903/20016 del 13 settembre 2016 sulle sopra richiamate linee guida dell'ANAC;

Tenuto presente che:

- non è ancora vigente il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs. 50/2016;

Richiamato:

- l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui le amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni Consip utilizzandone comunque i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

Fermo restando che:

- per le Camere di Commercio il ricorso alle convenzioni Consip Spa è obbligatorio in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, per le categorie merceologiche di: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;

- le Camere di Commercio non sono invece indicate nell'articolo 9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito in Legge 89/2014, che prevede l'individuazione annuale di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali, per alcune Pubbliche Amministrazioni, è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;

- le amministrazioni pubbliche diverse da quelle Centrali per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...];

Dato atto dunque che:

- il servizio di manutenzione dell'impianto di riscaldamento e condizionamento della sede di Viareggio, oggetto del presente provvedimento, non rientra in alcune delle fattispecie di ricorso obbligatorio alle convenzioni Consip Spa;

Atteso che:

- sul M.E.P.A. è presente uno specifico bando denominato "Termoidraulici" che riguarda il servizio di manutenzione degli impianti di condizionamento e riscaldamento (Versione 4.0 – Giugno 2016);

Considerato che:

- l'importo complessivo del contratto per il triennio 2017-2019 è quantificabile in € 3.500 (esclusa IVA), sulla base dell'importo del contratto vigente in scadenza;

Stabilito, nel caso concreto, di:

- utilizzare in via autonoma lo strumento telematico di negoziazione M.E.P.A. tramite apposita R.D.O. in quanto in esso operano operatori economici preventivamente qualificati e selezionati ed il sistema M.E.P.A. attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica ed assicura pertanto il rispetto dell'art. 36, comma 6 secondo

periodo del D.Lgs. 50/2016;

- procedere secondo il criterio del minor prezzo, nel caso di specie ammissibile ai sensi dell'articolo 95, comma 4, poiché il servizio di manutenzione dell'impianto di riscaldamento e condizionamento ha i tratti di un servizio con caratteristiche standardizzate;
- invitare a presentare offerta tutte le imprese iscritte nello specifico bando, aventi sede oltreché nella provincia di Lucca in tutte le altre province della Toscana che consentono comunque, data la vicinanza geografica, la possibilità di selezionare quale prestatore del servizio un'impresa in grado di garantire tempi di intervento rapidi e tempestivi in caso di guasti agli impianti.

DETERMINA

1. - di procedere ad acquisire il servizio di manutenzione dell'impianto di condizionamento e riscaldamento della sede di Viareggio per il triennio 2017-2019, avviando sul M.E.P.A., un'apposita R.D.O. rivolta alle imprese abilitate al Bando "Termoidraulici" aventi sede oltreché nella provincia di Lucca in tutte le altre province della Toscana e secondo il criterio del prezzo più basso.
2. di stabilire la base d'asta in € 3.500,00 (esclusa IVA).
3. di nominare il Rag. Luca Granucci quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

IL DIRIGENTE
MARSILI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente